



PARERE MOTIVATO
n. 124 del 7 ottobre 2015

**OGGETTO: Comune di CODOGNE' (TV). "Alienazione/Variante al Piano degli interventi del Comune di Codognè".
Verifica di Assoggettabilità.**

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 7 ottobre 2015, come da nota di convocazione in data 5 ottobre 2015 ns. prot. gen. 397202/71.03.

ESAMINATA la documentazione, sotto elencata, trasmessa dal Comune di Codognè (TV) con nota prot. n. 6550/3 S del 22/06/2015, acquisita al protocollo regionale al n. 263176 del 25/06/2015, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per Alienazione/Variante al Piano degli Interventi del Comune di Codognè (TV):

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Relazione Tecnica;
- Asseverazione Idraulica;
- Asseverazione sismica;
- Asseverazione Vinca.

CONSIDERATO che da una verifica della documentazione presentata, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 274870 del 03/07/2015, un'integrazione di quanto addotto.

A seguito delle integrazioni richieste dalla Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), il Comune di Codognè ha fatto pervenire con mail del 15/07/2015 gli estremi della Deliberazione di adozione della variante in oggetto.

CONSIDERATO che con nota prot n. 311098 del 29/07/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Azienda Ulss n. 7 Pieve di Soligo
- Arpav Dipartimento di Treviso
- Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso
- Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione
- Provincia di Treviso
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso

CONSIDERATO che con nota prot n. 274870 del 03/07/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

Il Responsabile del Procedimento, con nota in data 05.10.2015 prot. 10042, ha fatto pervenire dichiarazione nella quale attesta che non sono pervenute osservazioni/opposizioni.



ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

L'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso - con pec prot. n. 72776 del 22/07/2015, acquisita al prot. regionale n. 301041 del 22.07.2015 ha fatto pervenire parere:

“si evidenzia quanto segue:

Il Rapporto ambientale non considera per il suolo le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui esso viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Tali funzioni sono riconosciute anche dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006) secondo la quale il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono:

- sostentamento dei cicli biologici,
- filtro nei confronti delle acque,
- conservazione della biodiversità,
- produzione di cibo, biomassa, e materie prime,
- elemento del paesaggio e del patrimonio culturale,
- ruolo fondamentale come habitat.

Sulla base di questi presupposti risulta evidente che il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano o impermeabilizzano la superficie terrestre, riduce in maniera definitiva alcuni importanti servizi resi dal suolo, in particolare:

- la capacità d'uso per le produzioni agricole e forestali;
- lo stoccaggio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- la regolazione del microclima;

- la regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- la ricarica delle falde e la capacità depurativa;
- la sede e regolazione dei cicli biogeochimici;
- il supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- il contributo ai valori culturali del territorio.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali servizi viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

Con riferimento alle considerazioni riportate nel paragrafo 4.6.2.2 Suolo e sottosuolo si accenna solo brevemente ad una variazione della permeabilità indotta dall'intervento, ma non viene riportata nessuna misura di mitigazione.

Emerge perciò una evidente sottostima dell'impatto dell'intervento sul suolo, e non si considera in nessun modo che tale consumo di suolo (4.300 mq destinati al fabbricato produttivo) rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale per il ruolo ecosistemico che il suolo stesso svolge.

Il giudizio di sintesi è complessivamente negativo circa l'impatto che l'intervento ha sul suolo, anche in considerazione del fatto che l'intervento proposto non appare coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in particolare quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera d) "utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente".

Gli effetti negativi sono superabili, almeno parzialmente, inserendo nella variante delle compensazioni (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di almeno pari superficie soggetta a possibili nuove edificazioni) e prevedendo delle mitigazioni da inserire nelle norme di piano per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree a servizio parzialmente coprente, aumento di aiuole e aree verdi, ecc.).



Allegato

Descrizione e quantificazione dei servizi ecosistemici garantiti dal suolo dell'area che si intende destinare ad area produttiva, comprensivi di criteri utili per monetizzare gli effetti causati dagli interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

Capacità d'uso

La capacità d'uso dei suoli ai fini agroforestali misura la potenzialità dei suoli ad ospitare e favorire l'accrescimento di piante coltivate e spontanee. I terreni ricadenti nell'area oggetto d'intervento hanno moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture o richiedono moderate pratiche di conservazione e pertanto presentano un buon valore produttivo dal punto di vista agricolo-forestale (Carta dei suoli della provincia di Treviso – ARPAV – Osservatorio regionale Suolo, 2008).

Serbatoio di carbonio

I suoli contengono mediamente dalle 80 alle 150 tonnellate per ettaro di carbonio, senza considerare il carbonio contenuto nella vegetazione. Ogni tonnellata di carbonio corrisponde a 3,67 t di CO₂ sottratte all'atmosfera. Nell'analisi dell'impatto dell'intervento andrebbero conteggiate anche le maggiori emissioni di CO₂ provocate dall'eliminazione del suolo.

Regolazione del microclima

Gli ecosistemi, in quanto sia sorgente che fonte di gas a effetto serra e regolando l'evapotraspirazione, hanno un effetto di regolazione del clima, sia a livello globale che locale. Localmente la vegetazione influenza il microclima, in particolare in ambiente urbano, con l'ombreggiamento da parte delle chiome e regolando temperatura e umidità. Oltre a essere parte del ciclo dell'acqua, l'evapotraspirazione è legata al "calore latente": più alta è l'evapotraspirazione maggiore è l'energia usata per convertire l'acqua dalla fase liquida alla fase gassosa, e, di conseguenza, minore è l'energia disponibile in forma di "calore sensibile" che gioca un ruolo primario nel condizionare la temperatura dell'aria.

I suoli dell'area indagata hanno mediamente un contenuto in acqua disponibile per l'evapotraspirazione variabile dai 225 ai 300 mm, pari a circa 2.250-3.000 m³ a ettaro di acqua. Per fare evaporare questa acqua è necessaria una quantità di energia pari a circa 5.500-7.000 GJ, o circa 1.500.000-2.000.000 kWh che viene sottratta al "calore sensibile". La quantità normalmente stoccata dai suoli dell'area è invece più che doppia, ed a questa si deve far riferimento quando si considerano le funzioni idrologiche assolve dai suoli.

Regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua

Il suolo condiziona il ciclo dell'acqua, ed in particolare la quantità di acqua che filtra in profondità e quanta invece va ad alimentare il deflusso superficiale dei corsi di acqua (naturali o artificiali).

Quanta parte delle precipitazioni si infiltra nel suolo dipende dalla sua capacità di infiltrazione, caratteristica che varia nel tempo e nello spazio, in base alle caratteristiche degli eventi piovosi (quantità, intensità e durata), alle caratteristiche del suolo e alle condizioni di umidità di questo, ma per i terreni oggetto dell'intervento può arrivare fino a 3.000 mc/ha.

Ricarica delle falde e capacità depurativa

L'acqua che si infiltra nel suolo subisce un processo di "purificazione" attraverso processi bio-chimici svolti dalla parte minerale del suolo, e ancor più dalla sua componenti biologica. Questa funzione è difficilmente quantificabile, essendo legata non solo alle proprietà del suolo, al clima e alle pratiche di gestione, ma anche agli input in termini di sostanze potenzialmente inquinanti. La capacità di scambio cationica del suolo (cioè la sua "attività" fisico-chimica), il suo contenuto in sostanza organica, la reazione (pH) dell'orizzonte di superficie e la sua profondità sono comunque indicatori affidabili della sua capacità depurativa. Si ritiene necessario evidenziare che i terreni ricadenti nell'area oggetto d'intervento ricadono in classe di capacità protettiva per le acque alta e hanno permeabilità moderatamente bassa; si tratta perciò di terreni che esercitano un discreto effetto protettivo nei confronti delle acque sotterranee.



L' Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione con pec prot. n. 1927/URB del 30/07/2015 acquisita al prot. regionale n. 313857 del 30/07/2015 ha fatto pervenire parere nel quale “rappresenta che la realizzazione degli interventi previsti dal citato Piano va subordinata alla stretta osservanza delle misure di salvaguardia del progetto di 1° variante del Piano per l’assetto idrogeologico del fiume Livenza, adottato con delibera n. 4 del Comitato Istituzionale del 09.11.12 e del Piano di Gestione dei bacini Idrografici delle Alpi Orientali, approvato con DPCM del 23.04.14”.

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso con pec prot. n. 17784 acquisita al prot. regionale n. 315692 del 31/07/2015 ha ritenuto che l’intervento non comporta trasformazioni in grado di generare impatti significati temporanei o permanenti sull’ambiente, in considerazione che l’area è compresa all’interno di un ambito lavorativo più vasto.

L’Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo con pec prot. n. 659/26714/SIST del 10/08/2015 acquisita al prot. regionale n. 330562 del 12/08/2015 ha fatto pervenire parere favorevole.

La Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto con pec prot. n. 9835 del 10/08/2015 acquisita al prot. regionale n. 330660 del 12/08/2015 ha fatto pervenire parere, nel quale si evidenzia la necessità di un approfondimento della valutazione del rischio archeologico e delle eventuali opportunità di assistenza.

La Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza, Sezione di Treviso con nota prot. 332763 in data 13.08.15 ha fatto pervenire parere comunicazione nella quale esprime un parere sospensivo in merito alla variante in oggetto, per quanto riguarda gli aspetti sismici ed idraulici, ritenendo che dovrà essere data una documentazione integrativa relativa alla compatibilità idraulica (DGR 2948/09 e allo studio di micro zonazione sismica di II° livello (DGR 1572/2013).

VISTA l’istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale n. 100/2015, predisposta dall’ufficio VIncA della Sezione Coordinamento Commissioni - Settore Pianificazione Ambientale -, relativamente alla V.A. “Alienazione/Variante al Piano degli interventi del Comune di Codognè (TV), ha segnalato quanto segue:

“ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relazione tecnica allegata redatte dal pian. terr. Marco Carretta e trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 263176 del 25/06/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene indicata per l’istanza in argomento una fattispecie relativa alla revocata D.G.R. 3173/2006;

CONSIDERATO che tali dichiarazione e relazione tecnica manifestano esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all’Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto esse sono formalmente e sostanzialmente imperfette;

PRESO ATTO che la Variante in argomento prevede la variante puntuale del P.R.C. (P.A.T. e P.I.) in quanto in entrambi gli strumenti l’immobile era classificato come zona vocata a servizi di interesse pubblico;

PRESO ATTO che la nuova destinazione d’uso, vista l’ubicazione all’interno della zona produttiva di Cimavilla, prevede la riconversione della parte lungo Via del Lavoro in area produttiva (superficie di mq 4.300) e parte retrostante dove vi è la presenza di un aucupio dismesso in area a verde privato (superficie di mq 3.432);

PRESO ATTO che tale suddivisione è frutto della volontà di recuperare e valorizzare l’aucupio come testimonianza storica delle antiche tecniche di uccellazione;

PRESO ATTO che la variante non incide sul dimensionamento degli standard urbanistici del piano degli interventi, rispettando le quantità minime definite dalla Legge Regionale e dal Piano stesso;

VERIFICATO che la variante in argomento non interessa ambiti ricompresi nei siti della rete Natura 2000;



RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che l'ambito interessato dal piano in argomento è situato in corrispondenza di un'area attribuita alle categorie "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO, sulla base di quanto riportato nella relazione tecnica allegata alla del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame, che l'intervento non muta l'idoneità di tali ambienti per le specie eventualmente presenti;

RITENUTO che, sulla base del precedente considerato, per l'attuazione della variante in argomento non si ravvisino possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che, sulla base del precedente considerato, per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisino possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, siano utilizzate, qualora dovesse essere necessario, specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

CONSIDERATO che è consentito ricorrere all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza (di cui al par. 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014) solamente nel caso in cui per l'attuazione dell'istanza in argomento non siano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la Variante parziale al Piano Regolatore Comunale (P.A.T. e P.I.) - Alienazione bene pubblico ai sensi dell'art. 35 della L.R. 11/2010 e s.m.i., nel Comune di Codognè (TV) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di utilizzare, qualora dovesse essere necessario, per le aree a verde previste dall'intervento, specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;
2. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Codognè, il rispetto della suddetta prescrizione e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV -, in data 7 ottobre 2015, da cui risulta che esaminati gli atti, si ritiene che la Alienazione/Variante al Piano degli Interventi, non debba essere sottoposto a



procedura VAS, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente, a condizione che vengano recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste dalle Autorità Ambientali, le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal RAP e le prescrizioni del parere VINCA.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ' CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

l'Alienazione/Variante al Piano degli interventi in Comune di Codognè (TV), in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente, a condizione che:

- siano recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri dell'Arpav di Treviso, dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione, della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e della Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza, Sezione di Treviso;
- siano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal RAP;
- di utilizzare, qualora dovesse essere necessario, per le aree a verde previste dall'intervento, specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;
- di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Codognè, il rispetto della suddetta prescrizione e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 7 pagine.